

# RESOCONTO STENOGRAFICO

587.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	78929	<b>Disegno di legge di conversione (Discussione):</b>	
<b>Missioni vevoli nella seduta dell'11 febbraio 1991</b> . . . . .	78954	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (5358); e concorrenti progetti di legge: PIRO ed altri: Misure volte a contrastare il riciclaggio del «denaro sporco» derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti (4364); UMIDI SALA ed altri: Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite (4718);	
<b>Disegni di legge:</b>			
(Annunzio) . . . . .	78954		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	78929		
<b>Disegni di legge di conversione:</b>			
(Annunzio della presentazione) . . . . .	78940		
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) . . . . .	78929 78940		
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	78929		
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	78929		

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

PAG.	PAG.
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni ( <i>Approvato dalla VI Commissione del Senato</i> ) (5288).	FERRARA GIOVANNI ( <i>gruppo comunista</i> ) 78937
PRESIDENTE . . . 78940, 78943, 78946, 78947, 78951, 78952	LABRIOLA SILVANO ( <i>gruppo PSI</i> ) . . . . . 78938
PIRO FRANCO ( <i>gruppo PSI</i> ), <i>Relatore</i> . 78941, 78948	LATTANZIO VITO, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> . . . 78934
RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 78943	PAZZAGLIA ALFREDO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . . 78931
UMIDI SALA NEIDE MARIA ( <i>gruppo comunista</i> ) . . . . . 78943	RONCHI EDOARDO ( <i>gruppo verde</i> ) . . . . . 78936
VALENSISE RAFFAELE ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . . 78946	
<b>Proposte di legge:</b>	<b>Risoluzione, interpellanze e interrogazioni:</b>
(Annunzio) . . . . . 78954	(Annunzio) . . . . . 78961
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 78954	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . . 78929	<b>Consigli regionali:</b>
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . 78930	(Trasmissione di documenti) . . . . . 78959
(Trasmissione dal Senato) . . . . . 78954	
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	<b>Corte dei Conti:</b>
BALESTRACCI: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D) ( <i>Nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione</i> ).	(Trasmissione di documenti) . . . . . 78959
PRESIDENTE . . . 78930, 78934, 78936, 78937, 78938, 78939	<b>Corte costituzionale:</b>
	(Annunzio di sentenze) . . . . . 78955
	<b>Documenti ministeriali:</b>
	(Trasmissione) . . . . . 78960
	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali:</b>
	(Annunzio) . . . . . 78960
	<b>Risposte scritte ad interrogazioni:</b>
	(Annunzio) . . . . . 78961
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 78952

**La seduta comincia alle 17,5.**

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 febbraio 1991.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati De Carolis, Gunnella, Tremaglia e Zamberletti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono cinque, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento ed autorizzazione di relazioni orali.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 8 febbraio 1991, i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera e modificati da quel Consesso:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990,

n. 390, recante contributi alle università non statali» (5343-B);

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della Gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» (5344-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono stati deferiti, in pari data, in sede referente, rispettivamente:

*alla VII Commissione permanente (Cultura), con il parere della V Commissione;*

*alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).*

Dati i motivi di particolare urgenza propongo altresì che le competenti Commissioni siano autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine nel giorno della pros-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

sima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

*alla I Commissione (Affari Costituzionali):*

S. 1011-1315-1628-2131 - Senatori NEBBIA; ZANELLA ed altri; NESPOLO ed altri e BOATO: «Istituzione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti» (*approvato, in un testo unificato, dalla X Commissione del Senato*) (5408) (*con parere della II, della V, della VII e della XI Commissione nonché della X e della XII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*);

S. 2569 - Senatori BOATO ed altri: «Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172» (*approvato dal Senato*) (5414) (*con parere della II Commissione*);

*alla II Commissione (Giustizia):*

«Modifica dei termini in tema di interruzione del corso della prescrizione dei reati» (5371) (*con parere della I Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 2414 - «Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5427) (*con parere della V e della XIII Commissione*);

*alla IV Commissione (Difesa):*

«Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del Corso di polizia tributaria» (5365) (*con parere della I, della V, della VI e della VII Commissione*);

*alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):*

TESTA ANTONIO ed altri: «Norme per la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione dei veicoli» (5338) (*con parere della I, della V, della X e della XII Commissione*).

**Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

*VI Commissione (Finanze):*

ORSINI GIANFRANCO; SACCONI ed altri; STRUMENTO ed altri; BREDA: «Norme riguardanti aree demaniali in provincia di Belluno per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati» (114-662-4373-4397) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*);

*VII Commissione (Cultura):*

SAPIENZA ed altri; LAURICELLA ed altri: «Interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, recante norme in materia di versamenti volontari in favore del settore solfifero siciliano» (4836-4898) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge; Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della prote-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

zione civile (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

È stata presentata la seguente questione sospensiva:

«La Camera

ritenuto che la Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interessi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 ha depositato la propria relazione presso le Presidenze delle Camere e la stessa, anche per l'ampiezza di essa, non è stata ancora stampata e distribuita;

considerato che la stessa relazione, nella parte conclusiva, contiene numerose e dettagliate proposte ed indicazioni, fra le quali l'inidoneità degli strumenti legislativi approvati dal Parlamento e rinviati allo stesso dal Presidente della Repubblica con il messaggio del 15 aprile 1990;

ritenuto che sarebbe del tutto assurdo il riesame della legge rinviata senza che la Camera attraverso la conoscenza immediata e completa del documento della citata Commissione e l'esame da parte degli organi competenti delle proposte ad essa formulate, tenesse, nei modi adeguati e tempestivi, conto del documento più volte citato;

sospende

l'esame della proposta di legge n. 395 fino a quando tutti i parlamentari non saranno stati messi in condizione di esaminare e conoscere la relazione della Commissione di inchiesta sugli interventi per la ricostruzione a seguito dei terremoti del 1980-81 della Basilicata e della Campania e gli organi competenti della Camera non abbiano preso in esame e discusso la relazione stessa.

«Pazzaglia, Valensise».

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, sulla questione sospensiva

potranno intervenire due deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad ogni altra considerazione che svolgeremo in ordine alla questione sospensiva da noi presentata, occorre premettere un riconoscimento all'onorevole Balestracci ed al ministro che lo ha sostenuto per aver portato all'attenzione del Parlamento il problema importante — vorrei dire importantissimo — dell'organizzazione della protezione civile.

La proposta, come dicevo, è di grande rilievo ed è senz'altro condivisibile; tuttavia è nata con il «piombo sull'ala» dell'attribuzione con legge di competenze ad un ministro senza portafoglio. Sono molte queste competenze e tra esse vi è persino quella relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza, eliminata in sede di riesame del provvedimento, ma non attribuita al Presidente della Repubblica, come invece a nostro avviso sarebbe opportuno, proprio per la funzione di garanzia che il Capo dello Stato esercita.

Quando nell'agosto del 1988 fu approvata la legge n. 400 si disse che essa costituiva un'importante riforma istituzionale. Sotto molti profili questa affermazione può ritenersi giusta, seppure con il limite rappresentato dal fatto che tale provvedimento non ha fissato il numero dei ministeri. Senza dubbio esso rappresenta comunque una novità nella storia delle istituzioni della Repubblica: nell'agosto 1988, con gli articoli 9, 19 e 21, è stata infatti per la prima volta regolamentata l'attività della Presidenza del Consiglio, del Consiglio dei ministri, dei ministeri, dei comitati ministeriali ed interministeriali, nonché le competenze del Consiglio di Gabinetto, dei sottosegretari di Stato, dei commissari straordinari e dei ministri senza portafoglio.

Con la legge n. 400 è stata altresì predisposta un'organica regolamentazione dei rapporti intercorrenti fra lo Stato, le re-

gioni, le province autonome e la potestà normativa del Governo, in relazione all'articolo 77 della Costituzione ed alla facoltà di delega legislativa. Il medesimo provvedimento ha inoltre disciplinato l'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio ed il trattamento del personale.

Con riferimento ai ministri senza portafoglio, l'articolo 9 prevede che «all'atto della costituzione del Governo il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*». L'articolo 21, commi 3 e 5, stabilisce invece che «per gli adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti comprensivi di una pluralità di uffici cui siano state affidate funzioni connesse, determinandone competenze ed organizzazioni omogenee. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente».

L'articolo 19, lettera z), prevede che è competenza dello stesso Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri «predisporre gli adempimenti ed i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso».

Ho voluto ricordare quest'ultima disposizione perché compresa nell'ordine del giorno presentato durante l'esame della legge di bilancio; la maggioranza ha in quell'occasione sottolineato (con osservazioni condivise per altro anche dall'opposizione) che «la legge n. 400 delinea i ministri senza portafoglio quali ausilio del Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delegato delle sue funzioni di coordinamento e non anche per esercitare

incarichi a sé stanti e 'competenze proprie' che prefigurano quasi la istituzione di dicasteri». «Di qui la necessità di limitare la proliferazione dei ministri senza portafoglio con legge o con regolamento a quelli strettamente necessari alla funzione di coordinamento, nonché l'organizzazione e l'ampliamento per via amministrativa di competenze improprie».

Noi abbiamo condiviso questa considerazione e nella relazione di minoranza abbiamo recepito tali valutazioni. Fra l'altro, la discussione sul bilancio finì pochi minuti prima che iniziasse il dibattito sulla proposta di legge oggi all'esame dell'Assemblea. Tale proposta di legge va però in direzione opposta, o comunque diversa, da quella indicata nello stesso ordine del giorno riferito al bilancio per il 1991.

Il «ministero senza portafoglio» è un organo non indispensabile del Governo; tuttavia, nel momento in cui gli si attribuiscono con legge competenze proprie, esso diventa necessario, definitivo e non legato alla durata dell'esecutivo. Ciò è già accaduto per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un settore che poichè ha per legge competenze proprie, è diventato un vero e proprio ministero, non legato alle sorti del Governo e non sopprimibile con la formazione di un nuovo Gabinetto.

Qui non si tratta di regolamentare la protezione civile — che sarebbe utile e necessario — ma di istituire un nuovo ministero. È una questione di politica istituzionale e il Presidente della Repubblica ha ritenuto di rinviare alle Camere la proposta di legge in esame sostanzialmente per permettere una rimeditazione sull'argomento.

Si è però determinata una pressione molto forte affinché il provvedimento fosse esaminato oggi, nonostante le numerose richieste di rinvio della discussione ad una seduta diversa da quella del lunedì, per permettere ed un maggior numero di deputati di riesaminare un provvedimento rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Eppure, onorevoli colleghi, anche se non vi fossero queste considerazioni a giustificare un'ulteriore riflessione sul prov-

vedimento, vi sarebbe comunque un altro motivo per non approvare la legge nella sua attuale formulazione. Sono convinto che, se non tutti, la maggior parte dei pochi colleghi presenti non ha letto la relazione della Commissione di inchiesta sugli interventi per la ricostruzione delle zone della Basilicata e della Campania colpite dai terremoti del 1980 e 1981 poiché essa non è stata ancora stampata (ne è stata data solo una bozza ad ogni gruppo parlamentare, ma non si può certo dire che essa sia stata messa a disposizione dell'Assemblea).

Mi permetto quindi di leggere qualche riga di questa relazione che ho avuto la fortuna di esaminare.

Per quanto riguarda la proposta di legge al nostro esame, nella relazione si legge quanto segue: «La proposta fondamentale nel settore normativo attiene certamente ai temi che fanno capo al provvedimento legislativo pendente davanti al Parlamento, che prevede l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile». La Commissione (voglio dirlo subito e chiedo scusa se non ho seguito un vero e proprio ordine) aveva anche il compito di proporre al Parlamento adeguate soluzioni in ordine al problema della protezione civile.

Nella relazione, che viene definita propositiva, si legge che il provvedimento in esame, che è di riordino, «presentato dai vari responsabili dei dicasteri competenti, è stato portato fino all'approvazione dell'attuale ministro per il coordinamento della protezione civile, giustamente preoccupato dell'urgenza assillante dei complessi e laceranti problemi connessi al verificarsi delle calamità nel nostro paese». Anche io ritengo che tali preoccupazioni siano giuste, ma non posso non tener conto del fatto che la Commissione istituita dal Parlamento, che ha dato avvio ai suoi lavori nell'ottobre 1989, con l'incarico di valutare gli aspetti che ho indicato, ha ritenuto che il provvedimento contenesse strumenti legislativi inadeguati al raggiungimento dello scopo. Esistono dunque alcune indicazioni che devono essere tenute presenti.

Se poi consideriamo che la stessa Commissione, come risulta dalle successive pa-

gine della relazione, fa proprio il richiamo del Presidente della Repubblica (mi riferisco ai motivi del rinvio), possiamo renderci conto che esiste uno stridente contrasto tra la spinta della maggioranza della Camera verso una rapida approvazione del provvedimento (pur con i limiti o con quel «piombo sull'ala» di cui ho parlato all'inizio del mio intervento) e il periodo di lavoro della Commissione bicamerale, valutato in un anno e mezzo.

Voglio aggiungere che la stessa relazione propositiva pone all'attenzione del Parlamento il problema della dichiarazione e della gestione degli stati di emergenza, considerandolo «uno dei problemi più delicati dal punto di vista costituzionale in uno Stato di diritto e in un regime di libertà collettive e individuali». In tal modo, la Commissione ha fatto proprie le parole del Presidente della Repubblica che ha operato il rinvio. Più avanti si legge che: «La titolarità della gestione dell'emergenza deve formare oggetto di molta attenzione del Parlamento»; si è in tal modo divisa la responsabilità della decisione relativa all'attività dalla vera e propria gestione, il che nel provvedimento in esame non viene assolutamente fatto.

Nella relazione si legge inoltre che la proposta di legge che stiamo esaminando, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, «consente al ministro di provvedere direttamente agli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, introducendo in tal modo la possibilità che il ministro in questione assuma, oltre alle funzioni di coordinamento e di direzione, anche la funzione operativa». La relazione soggiunge: «La Commissione esprime perplessità su tale accentramento di funzioni, che emergono se si considera che al ministro medesimo andrebbe riconosciuto anche il potere di deroga alla legislazione vigente, comprese le norme di contabilità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, da esercitare mediante ordinanza».

Non voglio aggiungere altro, onorevoli colleghi, perché anch'io ho appena letto la relazione e non ho certamente meditato su di essa.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

Credo che abbiamo il dovere di non legiferare in contrasto con i risultati ai quali è giunta l'indagine di grande livello che si è conclusa con la relazione alla quale ho fatto cenno. Dobbiamo tener conto, inoltre, che si è trattato di un'indagine compiuta non per semplice volontà di una Camera, come una qualunque indagine conoscitiva, ma sulla base di un'apposita legge che ha attribuito alla Commissione d'inchiesta ampi poteri di fronte alla complessità della materia che doveva essere esaminata.

Ecco quindi, onorevoli colleghi, la ragione della nostra questione sospensiva, che nella parte motiva riporta, ovviamente in modo molto succinto, gli argomenti che io ho svolto poc'anzi. Nella parte conclusiva chiediamo che la Camera sospenda l'esame di questo progetto di legge fino a quando tutti i parlamentari saranno stati messi in condizione di esaminare e conoscere la relazione della Commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981 (è questa la formula che è stata usata per l'identificazione della Commissione e debbo quindi ripeterla) e fino a quando gli organi competenti della Camera non abbiano preso in esame e discusso la relazione medesima.

L'ultima parte della nostra questione sospensiva, onorevoli colleghi, ha lo scopo di consentire alle Commissioni di merito di esaminare il testo del progetto di legge n. 395, insieme con la relazione della Commissione d'inchiesta o comunque alla luce della stessa, e soprattutto, onorevoli colleghi, di non far buttare nel cestino quella relazione. Credo infatti che la fretta di approvare il provvedimento al nostro esame sia sorta in questi giorni proprio per impedire al Parlamento di venire a conoscenza della relazione della Commissione d'inchiesta che potrebbe essere utilizzata per valutare come si debba gestire qualunque intervento in occasione di calamità naturali.

Io credo, onorevoli colleghi, che le ragioni che ho esposto succintamente (eventualmente interverrò in modo più ampio

nel corso dell'esame di merito) giustifichino la richiesta di sospendere l'esame della proposta di legge n. 395. Il mese prossimo, o comunque non appena si saranno verificate le condizioni che abbiamo indicato nella sospensiva, tale provvedimento potrà essere esaminato più utilmente in modo da apportare le modifiche necessarie affinché il Servizio della protezione civile sia gestito nel modo migliore e sia adeguatamente coordinato.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Innanzitutto, mi consenta di ringraziarla, signor Presidente, per avermi concesso la parola in un dibattito nel quale so bene che il Governo si rimette alle decisioni dell'Assemblea. Si tratta infatti di una richiesta che attiene più al piano procedurale che al merito. Nonostante l'attenta valutazione dell'onorevole Pazzaglia, lo stesso però non ha potuto e in certo senso non ha saputo rinunciare ad entrare nel merito. Non mi lascerò tentare dal desiderio di rispondere, perché il Presidente mi ha appunto dato la parola per qualche precisazione e non per una risposta, che ovviamente il Governo si riserva di offrire puntualmente dopo la relazione del presidente della I Commissione e la discussione generale che alla stessa seguirà.

Tuttavia l'onorevole Pazzaglia mi consentirà qualche precisazione di natura politica soprattutto in relazione alla sua affermazione che si sarebbe avuta una certa fretta di portare in aula questo provvedimento per chiudere la discussione su una inchiesta parlamentare la cui importanza non sfugge a nessuno di noi, né al Governo né — se mi è consentito — alla maggioranza parlamentare.

Non vi è alcuna fretta, onorevole Pazzaglia. È bene sempre perseguire la verità fino in fondo con molta chiarezza e coe-

renza. Nessuno più di chi ha l'onore di parlare da questo banco in questo momento avverte la necessità che sia fatta chiarezza e che la trasparenza emerga in tutta la sua realtà.

Devo aggiungere che né la mia persona né il dipartimento della Presidenza del Consiglio che ho l'onore di dirigere in questo momento hanno alcun particolare interesse per l'oggetto proprio dell'indagine parlamentare. Quindi non ho niente da nascondere e non ho nessuna fretta di «coprire» qualcosa che non sia stata pienamente in regola.

Io però sono preoccupato, onorevole Pazzaglia, perchè il dibattito è stato lungo, molto lungo — lei sa che esso data esattamente nove anni — ed ha riguardato una materia che lei stesso ha riconosciuto essere importante e fondamentale, soprattutto nella vita di questi anni. Credo quindi che né lei né nessuno in quest'aula o fuori di essa possa immaginare sia ulteriormente rinviabile l'approfondimento e la decisione della materia.

Non voglio lasciarmi andare ad enfasi nel ricordare come in questi giorni io abbia difficoltà ad arrivare a determinate conclusioni per quanto riguarda un problema relativo al terremoto della Sicilia, proprio perchè manca una norma. Come è stato rilevato dal presidente della Commissione affari costituzionali, il fatto che non vi sia una norma è peggio che disporre della peggiore delle norme.

Ho detto e ripeto che non intendo intervenire nel merito. Voglio soltanto dire che la sua richiesta di sospendere l'esame del provvedimento non può essere accolta dal Governo — per quel che mi riguarda — soprattutto perchè lei non pone un termine. Avrei capito se si fosse chiesto di concedere un approfondimento, visto che la relazione è stata distribuita soltanto nella giornata odierna.

Voglio tuttavia ricordare che la materia propositiva alla quale lei fa riferimento nel suo intervento esula dall'indagine in relazione alla quale lei giustamente — ed io con lei — ha invocato il massimo di chiarezza. La materia propositiva è molto limitata e fa riferimento ad un antico dibattito

che ha visto il suo gruppo su una posizione diversa dalla larga maggioranza di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Ella si riferisce ad un antico problema sul quale avremo modo di discutere ancora — me lo auguro — nelle prossime ore, in merito al ministro senza portafoglio ed al dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio (legge n. 400 del 23 agosto 1988).

Già in altra sede abbiamo avuto modo di approfondire questa materia. Torneremo, con la sua autorevolezza e con la mia modesta forza di convincimento, a ribadire i punti di vista diversi. Tuttavia una cosa è chiedere qualche ora di sospensione per poter leggere — e lei lo ha già fatto abbondantemente, tanto che ha richiamato in questa sede i punti salienti — le parti propositive della relazione della Commissione di indagine presieduta dall'onorevole Scalfaro, altra cosa è rinviare la questione alla conclusione di un dibattito che non si sa quando avverrà, visto che tutti ben conosciamo le difficoltà con cui si svolgono i nostri lavori.

In ogni caso, debbo dire che, da un certo punto di vista, il problema non ci riguarda. Dirò di più, il problema è deleterio per la vita e per l'impegno che il dipartimento della protezione civile ha portato avanti non soltanto nei giorni scorsi (ho fatto riferimento agli interventi nella Sicilia orientale), ma in ogni momento, visto che di ora in ora si accumulano sul tavolo del responsabile di tale dipartimento diverse questioni da affrontare.

Signor Presidente, prima di concludere vorrei dire che mi dispiace che l'onorevole Pazzaglia abbia sostenuto nella sua questione sospensiva che «sarebbe del tutto assurdo il riesame della legge rinviata». Ritengo che di assurdità in questa Camera certamente non si è fatto mai uso e tanto meno se ne è fatto nell'ambito della Commissione affari costituzionali.

Sarebbe dunque utile entrare nel merito della questione tenendo conto della necessità di risolvere il problema. Onorevole Pazzaglia, personalmente sono anche pronto — lo dico fin da questo momento, dopo averlo doverosamente comunicato al

presidente della Commissione affari costituzionali — a prendere in considerazione alcune proposte aggiuntive.

Per la verità diverse questioni erano state affrontate prima del 31 luglio; sono state poi riaffrontate nel corso del riesame della normativa, compiuto dalla Commissione affari costituzionali. Credo che nessuno di noi abbia la volontà di non soffermarsi su alcune ulteriori riflessioni che la cosiddetta Commissione Scalfaro ha potuto proporre alla nostra attenzione, in modo molto sereno, sapendo che ciò che ci interessa è fare il meglio e non certamente la perfezione che non è di questo mondo. Noi faremo dunque, e responsabilmente, il meglio.

Onorevole Pazzaglia, proprio perchè so quanto le stanno a cuore certi problemi di carattere generale, vorrei chiederle non dico di consentire ma di aiutare il Parlamento a poter finalmente risolvere un problema che da oltre nove anni si «trascina» in entrambe le Camere.

La soluzione migliore sarebbe quella di concludere questo argomento. Probabilmente l'esperienza ulteriore ci dimostrerà — e così dovrà essere — se la strada intrapresa sia in realtà la migliore o se invece si dovranno compiere ulteriori salti di qualità. In ogni caso, ritengo che avere già una norma sia per tutti quanti noi importante, è certamente importantissimo per il Governo e per la maggioranza, ma credo che sia altrettanto importante anche per i gruppi di opposizione.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare a favore della questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, il gruppo verde ha a cuore, ovviamente (al pari di tutti gli altri gruppi parlamentari), le sorti del dipartimento della protezione civile; tuttavia non possiamo non tener presente alcune obiezioni che in modo efficace il collega Pazzaglia ha portato all'attenzione dell'Assemblea.

Nel pronunciarmi a favore della questione sospensiva che è stata presentata,

vorrei aggiungere alcune mie considerazioni. Anche il Parlamento deve tener conto delle leggi che ha approvato. Ha ragione il collega Labriola, relatore per la maggioranza, nello scrivere che è il Parlamento che deve tener conto, nei suoi lavori, delle indagini delle Commissioni parlamentari d'inchiesta. Tuttavia, nel caso in specie, non si tratta di un'indagine generica, bensì di una indagine prevista dalla legge 7 aprile 1989, n. 128, la quale ha affidato (appunto sulla base di una decisione del Parlamento) ad una Commissione d'inchiesta il compito di presentare al termine dei suoi lavori anche una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari necessari a garantire nel futuro procedimenti di controllo più efficaci sulla gestione delle risorse pubbliche e sugli interventi da adottare. Esiste cioè un mandato che concerne direttamente e prevalentemente il progetto di legge al nostro esame. Non avendo tale mandato il carattere della genericità, non si può decidere discrezionalmente se tenerne conto o meno. La decisione è già stata assunta dal Parlamento anche se esso non è stato in grado di recepirlo perchè la relazione della Commissione d'inchiesta non è stata ancora stampata, tant'è che ho in mano un testo dattiloscritto.

In altri termini, il Parlamento, nel momento in cui si accinge ad affrontare un tema così delicato ed importante, che tante implicazioni ha di ordine costituzionale e morale in ragione di quanto è accaduto, al punto che è stato necessario l'operato di una Commissione parlamentare d'inchiesta, non si trova nella condizione di tenere nel debito conto una decisione che esso stesso ha assunto, votando la legge che ha dato quel mandato ad una Commissione parlamentare d'inchiesta.

D'altronde, le osservazioni di quest'ultima sono di un tale rilievo che a mio avviso non è possibile non tenerne conto, a meno che noi non si pensi di approvare una legge in queste settimane per poi doverne approvare un'altra che tenga conto del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta. Risulta evidente, quindi, la necessità di tenerne conto, non fosse altro perchè vi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

sono contraddizioni all'interno del progetto di legge, palesi al punto che il relatore è costretto — voglia scusare il termine, onorevole Labriola — a scrivere che: «Qualora tale ministro» — il ministro senza portafoglio — «non sia nominato, si applica l'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede, qualora la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato, l'affidamento di tali compiti al Presidente del Consiglio».

È mai possibile pensare che la relazione al provvedimento preveda essa stessa — sia pure, immagino, per assurdo — l'ipotesi di una mancata nomina per indicare che si tratta di un ministro senza portafoglio? Le competenze previste dal provvedimento sono talmente rilevanti e stringenti (le indispensabili funzioni del ministro sono definite per legge) che non è pensabile che il ministro non venga nominato. Penso si tratti di un *escamotage* che comunque dimostra la debolezza della tesi che viene sostenuta.

Penso però, signor Presidente, che si possa dire di più. Il provvedimento al nostro esame è intitolato «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»: se provate a leggerlo, troverete indicazioni sui componenti del servizio nazionale della protezione civile, sulle funzioni del ministro, sulle strutture operative ma non sulla istituzione del servizio nazionale. Non viene cioè disegnata la struttura del servizio stesso né dal punto di vista formale né dal punto di vista operativo.

In realtà il provvedimento istituisce il Ministero per la protezione civile, che ne rappresenta infatti il punto centrale. È vero che si potrebbe anche costruire un piano contraddittorio — sempre che non si fosse pronunciato il Presidente della Repubblica e non fosse stata istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta — però una contraddizione in termini tanto vistosi penso richieda un minimo di riflessione del Parlamento.

Pur senza svolgere un'analisi di merito — sulla cui inopportunità al momento si è soffermato giustamente il ministro Lanzio — pensiamo sia giusto sostenere

che esistono stringenti ragioni che impongono un riesame ed un coordinamento del testo, non foss'altro che a' fini della propria coerenza interna oltre che per le indicazioni fornite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Temo, signor Presidente, che, essendo state le conclusioni unanimi della Commissione parlamentare d'inchiesta criticate perfino dal segretario del partito di maggioranza relativa, si voglia in realtà far prevalere la ragione di una parte politica sul lavoro di un organo istituzionale del Parlamento. Si tratterebbe di un attentato alla autonomia ed al ruolo del Parlamento e dei suoi organi.

Il gruppo verde ritiene che, in virtù del mandato specifico affidato dal parlamento alla Commissione d'inchiesta, non si possa prescindere dal lavoro da essa compiuto, che è stato prezioso, anche al di là del merito delle affermazioni — ovviamente opinabili, ma da noi condivise — contenute nella relazione conclusiva.

GIOVANNI FERRARA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, voteremo contro la questione sospensiva proposta dai colleghi Pazzaglia e Valensise. Tale nostra posizione non significa tuttavia che ci siamo nascosti (non l'abbiamo mai fatto) le difficoltà, la complessità e la problematicità del testo elaborato prima in Commissione e poi in Assemblea sull'ordinamento della protezione civile.

Non vogliamo inoltre sottacere o tralasciare di rilevare l'importanza della relazione depositata dalla Commissione d'inchiesta sul terremoto del 1980: riteniamo che le valutazioni, i suggerimenti e le considerazioni di tale Commissione debbano essere certamente valutati attentamente dall'Assemblea. Reputiamo anzi che si tratti di elementi per i quali debba forse ritenersi opportuna e necessaria anche una revisione del testo in esame.

Queste ragioni non ci inducono tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, a ri-

tenere che la sospensiva proposta dai colleghi del MSI possa essere accolta.

Questa legge pone all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica l'esigenza sostanziale che il nostro Stato disponga di un servizio di protezione civile adeguato alle necessità che purtroppo sempre più spesso sono fonte di allarme per i cittadini in varie regioni italiane. Per questi motivi riteniamo che la Camera debba pronunciarsi sull'argomento, anche in base ad un accurato e approfondito esame delle questioni istituzionali emerse già prima che il Presidente della Repubblica rinviasse il provvedimento alle Camere e che la Commissione affari costituzionali, con grande rispetto per le opinioni espresse dal Capo dello Stato, ritenesse di riconsiderare il testo, riesaminando perciò, con tutta l'attenzione dovuta, le opinioni ed i giudizi già espressi sulle varie soluzioni possibili per una questione che tocca la sensibilità di tutti.

Siamo del parere che le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta possano e debbano essere prese in considerazione; riteniamo che questo testo debba perciò essere radicato nell'ordine dei lavori dell'Assemblea e pensiamo che la Camera debba pronunciarsi al più presto possibile sul testo predisposto dalla Commissione affari costituzionali per l'Assemblea sulla base di un esame che deve essere serio ed approfondito, ma non diluito nel tempo o pretestuoso (lo dico a scampo di equivoci, perché non è certo questa intenzione di alcuno). È opportuno a tal fine che le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta vengano valutate al più presto da ciascun parlamentare e dai gruppi parlamentari, ma non per questo è necessario che l'esame del testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali venga aggiornato ad una data da determinare; infatti, se è vero che bisogna tener conto di tutti i suggerimenti e di tutte le valutazioni fatte, è anche necessario tenere presente l'urgenza di provvedere e l'esame già svolto in Commissione.

Dopo un'oculata riflessione, quindi, riteniamo urgente dotare il nostro ordina-

mento di strutture adeguate per quanto concerne il Servizio nazionale della protezione civile e stimiamo opportuno valutare serenamente e in tempi brevi i suggerimenti che vengono da un organo autorevole come la Commissione parlamentare d'inchiesta, senza che ciò comporti una volontà dell'Assemblea di rinviare *sine die* l'esame di una proposta di legge lungamente meditata ed estremamente urgente per le ragioni che tutti noi conosciamo.

Per queste ragioni voteremo contro la proposta di sospensiva. Siamo del parere che un breve rinvio sia più opportuno e riteniamo che questo testo debba essere oggetto di riesame da parte dei due rami del Parlamento.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevole ministro, il mio compito è facilitato dalle considerazioni svolte dall'onorevole Ferrara che condivido interamente. Desidero solo aggiungere talune riflessioni. Non sono innanzitutto d'accordo con quanto detto dall'onorevole Ronchi, il quale ha peraltro posto con molta serietà e con una suggestione politica estremamente libera alcune questioni.

Signor Presidente, sono convinto che la necessità di una legge sulla protezione civile risponda ad un'esigenza generale della collettività nazionale. Come spesso accade, anche per il lungo lasso di tempo trascorso dal momento in cui tale esigenza è stata avvertita, essa riscuote qualche dissenso.

Si avverte l'esistenza di quegli ostacoli di inerzia rappresentati da piccole utilità amministrative e burocratiche per le quali non è conveniente che venga approvata una legge ma che non ne venga approvata alcuna. E la ragione principale che ci ha animati è proprio (parlo come espressione e relatore di una maggioranza molto larga della Commissione affari costituzionali — una maggioranza che va al di là di quella di Governo — che ha prima elaborato il testo, poi lo ha definito, dopo le modifiche apportate dal Senato, e infine si è proposta di

riesaminarlo in Assemblea dopo il rinvio da parte del Presidente della Repubblica) la convinzione che sia indispensabile giungere, ed in tempi molto brevi, ad una disciplina generale ed organica dell'attività statale e pubblica in materia di protezione civile, rimuovendo l'attuale frammentazione di competenze che non ha generato un vantaggio per la comunità, ma soltanto alcune piccole posizioni di rendita burocratica e amministrativa che è giunto il momento di eliminare.

La questione sospensiva presentata all'Assemblea è una questione di carattere puramente politico perché al di fuori della sua natura politica non saprei trovare un argomento per sostenerla. Non è accettabile neanche sostenere l'esistenza di un rapporto tra le conclusioni della Commissione d'inchiesta ed il provvedimento. Infatti, se questo rapporto esistesse, ciò richiederebbe quale sbocco naturale la discussione della legge e non la non discussione. Sottolineo infatti che la Commissione d'inchiesta non ha concluso i propri lavori raccomandando di mantenere ferma l'attuale situazione normativa; semmai, li ha conclusi raccomandando l'esatto opposto (*Commenti del deputato Valensise*).

In secondo luogo, muovendomi nell'ottica di chi ha condiviso le posizioni espresse dal documento finale della Commissione d'inchiesta, mi guarderei bene (rilevo dunque qualche contraddizione, ma soltanto per pura completezza di ragionamento) dall'insistere sul carattere legislativo delle cause che hanno determinato le situazioni che sono state oggetto dell'inchiesta parlamentare, perché, pur avendo magari l'aria di censori, si finisce con il preconstituire tesi difensive o quanto meno giustificazioniste. Infatti, qualcuno potrebbe invocare la mancanza della legge per sostenere il carattere «oggettivo» di ciò che è avvenuto e non l'esistenza di dolo o di colpa.

In terzo luogo questa legge si colloca bene nel quadro della revisione delle strutture istituzionali dello Stato. In ogni caso torneremo su tale argomento quando ci occuperemo del provvedimento.

Non c'è dubbio però che tutte le tesi che sono state avanzate — mi riferisco in modo particolare a quella dell'onorevole Ronchi — provano l'esistenza di un diretto rapporto di coerenza tra le leggi già approvate da questo Parlamento nella legislatura in corso e il provvedimento che dobbiamo discutere.

Che cosa resta al fondo di tutti i ragionamenti che abbiamo ascoltato? Restano l'opportunità e la convenienza di un ulteriore approfondimento del contenuto del testo, anche in considerazione di quanto può venire — come suggerimento — dall'esperienza acquisita attraverso l'inchiesta parlamentare recentemente conclusa.

Mi pare che l'onorevole Ferrara abbia ricordato che il relatore per la maggioranza ha parlato anche a nome di quei gruppi che, pur non rientrando nella maggioranza che formula gli indirizzi, hanno offerto un notevole contributo alla definizione di questo provvedimento. Tuttavia, nel corso della presentazione alla Camera del testo di legge, si è rilevato il carattere aperto e l'utilità di ulteriori perfezionamenti del provvedimento, ai quali non siamo costretti, ma che in ogni caso sollecitiamo.

Ecco perché la proposta di sospensiva è una proposta che va contro ogni elementare considerazione di politica legislativa e contro la valutazione del significato e dell'utilità del messaggio del Presidente della Repubblica che — voglio precisarlo — non è un veto, ma un invito al riesame — esattamente quello che noi intendiamo fare — del provvedimento. Sottolineo inoltre che tale invito ha anche il significato di venire incontro alla necessità di ripulire gli «angoli» che si sono appesantiti di polvere e di scorie in questi anni di caos legislativo. Sapendo perfettamente quali sono questi angoli e che cosa producono quelle scorie e quella polvere, penso che la definizione di tale questione legislativa rappresenti anche un atto di trasparenza e di ordine nelle strutture dei pubblici poteri in Italia in rapporto all'evento della calamità e del dissesto.

Desidero fare un'ultima considerazione. Non c'è dubbio che quello in esame è un provvedimento di carattere parlamentare:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

l'iniziativa fu assunta da membri del Parlamento, anche se sulla scorta di una attività già maturata svolta dal Governo nelle varie legislature. Inoltre, non c'è dubbio che il suo iter è stato definito secondo una corretta ed autonoma espressione di volontà parlamentare. Tuttavia si tratta di un provvedimento che incide sulla organizzazione del Governo. Pertanto, mentre apprezzo (lo dico sinceramente) l'atto di stile del ministro il quale, di fronte ad una questione sospensiva, si è rimesso alle decisioni della Camera, devo ribadire che considero tale posizione solo un atto di stile.

In realtà, infatti, il provvedimento coinvolge un'evidente responsabilità politica del Governo. Per quanto mi riguarda penso che dovremmo tenerne conto nel seguito della discussione, poiché occorrerà conoscere con esattezza l'opinione del Governo sui nodi essenziali della discussione e tener presente la necessaria assunzione di responsabilità dell'esecutivo in relazione al provvedimento in esame. Devo dire che fino a questo momento si registra una piena ed ufficiale adesione del Governo al testo ed alle proposte di modifica del medesimo; mi auguro sia possibile continuare ad operare insieme per migliorarlo.

Comunque, in ogni circostanza in cui sarà utile farlo, chiederemo che il Governo si pronunci ed impegni la sua responsabilità nella definizione della legge di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

**PRESIDENTE.** Sono così esauriti gli interventi sulla questione sospensiva presentata.

Non essendo previste dal calendario dei lavori votazioni per la seduta odierna, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato alla Presi-

denza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 febbraio 1991, n. 38, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma Capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale» (5445).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente), con il parere della I, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 14 febbraio 1991.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (5358) e dei concorrenti progetti di legge: Piro ed altri: Misure volte a contrastare il riciclaggio del «denaro sporco» derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti (4364); Umidi Sala ed altri: Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite (4718); S. 2330. - Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (approvato dalla VI Commissione del Senato) (5288).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del si-

stema finanziario a scopo di riciclaggio; e dei concorrenti progetti di legge di iniziativa dei deputati Piro, Colucci, D'Amato Carlo, Maccheroni, Borgoglio, Orciari, Mastrantuono ed Alagna: Misure volte a contenere il riciclaggio del «denaro sporco» derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti; Umidi Sala, Bellocchio, Forleo, Bargone, Auleta, Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Romani, Di Pietro e Violante: Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite; disegno di legge già approvato dalla VI Commissione del Senato: Disposizione per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

Ricordo che, nella seduta del 10 gennaio scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 2 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5358.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Piro.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho predisposto per l'Assemblea una relazione scritta su un argomento che riveste una particolare rilevanza e che è stato oggetto di specifiche normative in altri paesi.

In allegato alla relazione scritta si trovano infatti le norme principali che sono state adottate dai paesi che hanno anzitutto avvertito la necessità di agire sul terreno dell'economia criminale in modo da aumentare le possibilità di comprendere le modalità di organizzazione del fenomeno. Quest'ultimo è collegato in modo particolare ai proventi della droga ed alle alterazioni delle normali regole di un'economia di mercato; il sistema clandestino di traffico della droga ha permesso infatti di realizzare ingenti profitti.

Vi è stato e vi è un problema di impatto della normativa, che in questi giorni sta preoccupando gli operatori interessati. In proposito, vorrei ricordare che già la Com-

missione finanze ha introdotto termini di sanatoria per coloro che non sono stati immediatamente avvertiti; infatti, non si può presumere che la *Gazzetta Ufficiale* pubblicata il 4 gennaio fosse stata disponibile ovunque. Del resto, la previsione concorda con alcuni principi giuridici sulla base dei quali può essere in qualche modo scusata per un breve termine l'ignoranza di norme pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nella relazione scritta sono indicati i risultati ai quali siamo giunti. Innanzitutto è stato previsto un ulteriore limite nell'uso dei contanti, riducendo da venti a quindici milioni la soglia introdotta dal Governo. In sostanza, sono state trasferite alcune indicazioni contenute nelle proposte di legge abbinate all'esame del disegno di legge di conversione.

In secondo luogo è stata disciplinata la questione della banca dati, che deriva dall'esigenza di far confluire l'insieme delle segnalazioni e delle informazioni in un «luogo dei punti», con la possibilità concreta e reale di applicare schemi informativi che rendano utili le segnalazioni, senza disperderle.

Devo far notare che, a differenza di quanto contenuto nella relazione scritta, il titolo da modificare non riguarda il decreto-legge, ma il disegno di legge di conversione, qualche errore di stampa nella relazione è giustificato dal fatto che essa è stata redatta assai rapidamente, per consentire all'Assemblea di disporre di un testo che possa regolamentare una parte del mercato finanziario finora non disciplinata. Occorrerà quindi integrare il titolo del disegno di legge con la dizione «norme per l'esercizio di attività finanziarie».

Nella relazione scritta sono indicate le società finanziarie censite per provincia e distinte per categorie di funzioni. Questo fatto ha creato un certo clamore. Ora, nessuno vuole negare che esista una grande vitalità nel sistema economico italiano, che ha un'alta propensione al risparmio con una conseguente molteplicità di forme di organizzazione della vita economica. Tuttavia, proprio in assenza di una normativa, si sono create nicchie nelle quali è più

facile che si annidino meccanismi come quelli che il decreto cerca giustamente di combattere. L'espressione «società finanziarie» fa per la prima volta capolino nel nostro ordinamento nel 1958 sotto la voce «riduzione di imposta». Un libro del professor Giorgio Melò pubblicato di recente spiega come, per ottenere la riduzione di imposta, quelle società debbano iscriversi in un albo. Dal punto di vista economico l'iscrizione in un albo è sicuramente opportuna a fronte dell'ottenimento di una riduzione di imposta. Il caso al quale mi riferisco rappresenta invece l'ipotesi, classica, in cui — evidentemente non per ragioni di generosità — le società finanziarie non si iscrivevano all'albo, in modo che, all'atto della verifica dei costi di iscrizione, risultassero per così dire soltanto costi di notificazione alla società civile (si trattava di rendersi noti anche e soprattutto agli organismi di vigilanza).

Quando in Italia nel 1974 fu istituita la Consob, l'articolo 19 della legge n. 216 sottoponeva al controllo della stessa «ancorché non abbiano emesso titoli quotati in Borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645». Quest'ultima è proprio la normativa alla quale facevo riferimento poc'anzi. Tale provvedimento stabiliva all'articolo 154 la riduzione di imposta e all'articolo 155 imponeva l'iscrizione all'albo.

Per moltissimi anni, quindi, si è trattato sostanzialmente di una zona d'ombra. Se è possibile che anche in zone più «rischiate», per così dire, dalla luce della vigilanza avvengano fenomeni di riciclaggio, sicuramente è più probabile che questi abbiano a verificarsi nelle zone d'ombra. La Commissione finanze della Camera ha accolto pertanto le sollecitazioni provenienti da più parti superando qualche resistenza presente all'inizio, soprattutto in considerazione del fatto che non si voleva disciplinare una attività finanziaria in un decreto relativo alla fattispecie criminale del riciclaggio. Ritenevamo tuttavia che si dovesse completare il quadro delle leggi di riforma che la nostra Commissione sta cer-

cando di varare. Non dimentichiamo che abbiamo fissato nuove regole per le banche, in particolare per quelle pubbliche, e che abbiamo predisposto norme sulla trasparenza bancaria, approvate dalla nostra Commissione e non dal Senato. Inoltre la prima legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* di quest'anno, la n. 1 del 1991, è relativa alle SIM.

Era quindi del tutto chiaro che si dovesse disciplinare anche l'aspetto richiamato dalla nostra attività economica, attualmente non regolato.

Insisto sul fatto che il decreto-legge al nostro esame deve essere approvato dalla Camera in tempi brevi soprattutto perché si dia al nostro paese la possibilità di recuperare i ritardi accumulati.

Si sostiene che altri paesi non hanno la banca dati e che di ciò si parla in sede comunitaria. Abbiamo apprezzato i contributi fornitici nelle audizioni, dal comandante della Guardia di finanza, generale Ramponi, e dal Governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi. Un importante contributo ci è stato dato dal senatore Chiaromonte nella sua qualità di presidente della Commissione antimafia. Il punto è che siamo in ritardo rispetto ad altri paesi. A volte, per recuperare questo ritardo, derivante da una mancata cultura della trasparenza, occorre accelerare i tempi e magari cercare di fare quel passo di cui altri non hanno bisogno come noi che, per l'emergenza della criminalità economica, viviamo in una condizione che consente spesso un collegamento fra la macrocriminalità, quella che per l'appunto dà gli ordini sui mercati finanziari internazionali, e la microcriminalità. Mi riferisco al fatto che si può creare un legame di interesse verso forme che obiettivamente aumentano il tasso di antidemocraticità del nostro sistema per la capacità di influenza che riescono ad esercitare sulla base del potere economico e di tutto ciò che ad esso si correla.

Per tale ragione ho ritenuto di redigere la relazione scritta. Mi affido all'Assemblea affinché la conversione del decreto-legge sia la più rapida possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Umidi Sala. Ne ha facoltà.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Signor Presidente, a nome del gruppo che rappresento e mio personale esprimo soddisfazione per le significative integrazioni che la discussione in Commissione ha permesso di introdurre nel testo del decreto-legge in esame.

Manifesto una doppia soddisfazione personale poiché ho constatato che il lavoro svolto dalla Commissione antimafia, al quale ho partecipato, lavoro di approfondimento e di proposta sul tema del riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali, non è stato inutile. Anzi, è stato di stimolo ed in buona parte di indirizzo alla nostra produzione legislativa.

Non mi soffermerò su tutti gli argomenti trattati dal decreto-legge, su molti dei quali abbiamo compiuto aggiustamenti non secondari di carattere tecnico, ma solo sulle questioni politiche più rilevanti.

Il testo oggi al nostro esame, sicuramente ancora perfettibile e da integrare in alcune sue parti, è comunque dignitoso e — quel che più conta — in grado di fornire indirizzi e strumenti per una lotta efficace contro il riciclaggio. Esso recupera un ritardo tanto colpevole quanto inspiegabile della nostra legislatura anche in confronto a quella di altri paesi, attribuibile in particolare all'iniziativa legislativa del Governo. Tale ritardo negli ultimi anni è apparso ancora più anacronistico e stridente a fronte di una progressiva e diffusa presa di coscienza da parte della società civile, del mondo economico e imprenditoriale, degli ambienti creditizi e finanziari del fatto che una delle strade più efficaci per combattere le organizzazioni criminali è quella di colpire il guadagno illecito e le forme del suo impiego.

Il Governo invece ha sempre agito solo in risposta ad iniziative parlamentari, in particolare su pressione dell'opposizione di sinistra. Così è stato, ad esempio, a proposito della discussione della legge n. 55 del 1990 (la revisione della legge Rognoni-La Torre), nel cui ambito si sono adottate le prime significative anche se parziali misure contro il riciclaggio del «denaro sporco».

Quanto alla stesura originaria del decreto-legge che stiamo discutendo (che ha inglobato, ampliandolo, il contenuto di un disegno di legge precedente approvato dal Senato), non si può nascondere una iniziale forte delusione e un disappunto, espressi non solo dalla nostra parte politica, per l'assenza di una normativa in ordine alle società finanziarie e più in generale a quegli intermediari finanziari non bancari privi di regolamentazione e di vigilanza.

È questa una lacuna inammissibile — come ricordava il relatore — nel quadro della riforma del mercato finanziario e degli intermediari che vi operano che stiamo perseguendo; inoltre rischia di compromettere la possibilità di un esito positivo di qualsiasi norma antiriciclaggio. Questo è stato d'altra parte uno dei punti emersi con maggior forza dai contatti che la Commissione antimafia ha attivato nel corso delle indagini sul riciclaggio. La totale assenza di elementi anche numerici relativi al mondo delle finanziarie (non esiste un'anagrafe mentre si sa che esse sono proliferate in modo impressionante in questi anni; gli stessi dati citati dall'onorevole Piro nella sua relazione scritta credo siano ancora sottostimati) ed il fatto che esse non siano sottoposte a precise norme di vigilanza ha indotto ed induce a presumere — senza con questo voler criminalizzare tutto il settore — che questo mondo rappresenti uno strumento largamente utilizzato anche per traffici illeciti.

È una lacuna questa tanto più inspiegabile da parte del Governo in quanto il problema era già emerso nel corso della discussione sulla legge n. 55 e per il fatto che già da parecchi mesi giacevano alla Ca-

mera una proposta di legge presentata dal gruppo comunista e al Senato una proposta di legge unitaria Chiaromonte ed altri messa a punto grazie al lavoro svolto dalla Commissione antimafia.

Siamo perciò molto soddisfatti — lo ripeto — per aver contribuito con la nostra insistenza e le nostre proposte, nel confronto che si è svolto in Commissione, alla soluzione positiva del problema. Ora ci troviamo di fronte un provvedimento che a mio giudizio è equilibrato e che se sarà applicato con intelligenza, con spirito di collaborazione e con rigore in tutte le sue previsioni, potrà dare esiti soddisfacenti.

So che l'equilibrio è indispensabile in materie delicate come questa; conosco, ed in parte condivido, le preoccupazioni espresse da alcuni esponenti del mondo economico che mettono in guardia noi legislatori dal predisporre norme che «ingessino» il mercato, che facciano prevalere uno Stato di polizia sullo Stato di diritto, che, anche se involontariamente, creino una sorta di impropria e pericolosa alleanza fra denaro «nero» (proveniente da attività criminali) e denaro «grigio» (proveniente da evasione ed elusione di imposte).

È stata ed è preoccupazione di tutti noi evitare che ciò avvenga, ma la finalità che ci proponiamo — non dobbiamo dimenticarlo — è quella di sconfiggere un fenomeno che oggi utilizza tecniche e strumenti finanziari altamente sofisticati, avvalendosi inoltre di collaborazioni e consulenze altrettanto specializzate. Pur con tutte le cautele necessarie è quindi indispensabile utilizzare tutti i canali e gli strumenti in grado di rappresentare un aiuto in questa lotta impari.

Per tale ragione, noi del gruppo comunista-PDS abbiamo insistito in Commissione ed abbiamo ottenuto la soppressione della norma, la cui formulazione era per la verità ambigua e dalla finalità tutt'altro che chiara, che prevedeva l'esclusione dell'utilizzo a fini fiscali dei dati raccolti. Con ciò non se ne prevede comunque l'utilizzo automatico.

L'onorevole Piro ha fornito con la sua relazione una certa interpretazione della

norma soppressa; ci sarà modo, immagino, di riparlarne in quest'aula e di comprendere quale sia l'interpretazione autentica del Governo.

Abbiamo altresì insistito ed ottenuto che, in deroga al segreto d'ufficio, vi sia a livello nazionale oltre che internazionale una collaborazione ed uno scambio di informazioni fra autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli intermediari (bancari e non) abilitati ad eseguire le operazioni previste dal decreto, avendo per altro ben presente che quello del riciclaggio non è un problema solo italiano e che non è pensabile sconfiggerlo operando solo sul piano interno.

È incauto procedere su tale strada? Non credo. Il confronto su questi aspetti è andato avanti: vi sono state significative prese di posizione non più solo da parte di politici coraggiosi, ma anche di associazioni imprenditoriali come la confindustria, giustamente preoccupate per come si sta sviluppando la criminalità organizzata. Questa non esercita più il suo potere solo nelle tre regioni meridionali interessate da sempre a simili problemi, dove è tuttora difficile ed a volte impossibile fare l'imprenditore: il potere criminale sta aggredendo anche il mondo economico-finanziario utilizzando il riciclaggio di ingenti capitali per attività illecite e talvolta lecite. È questo, come ha giustamente ricordato il relatore, onorevole Piro, nel migliore dei casi un fattore di concorrenza sleale nei confronti dell'imprenditoria sana.

Per tali convinzioni, maturate per altro faticosamente, riteniamo che il Governo ed il Parlamento debbano dare segnali un po' più coraggiosi in materia. Nel confronto sviluppatosi in Commissione non si è però registrato l'accordo, come ricordava poc'anzi anche l'onorevole Piro, circa l'istituzione di una banca dati centrale. Anche noi insisteremo a tale riguardo, poiché nutriamo molte perplessità circa la possibilità che gli archivi informatici previsti presso ciascun intermediario consentano agli organi preposti una celere ed efficace attività di ricerca e di investigazione.

Anche ammesso che sia possibile uniformare i sistemi di tenuta degli archivi (il che è possibile, seppure con notevoli difficoltà), quanti ne sarebbero disseminati su tutto il territorio nazionale? Se la raccolta dei dati e delle informazioni vuole essere una soluzione realmente efficace, deve necessariamente trovare un punto di confluenza centrale, sia pure con le opportune cautele in relazione all'accesso a questo punto di raccolta ed all'utilizzo dei dati acquisiti.

Questa è la somma sollecitazione pervenuta dalla guardia di finanza, come è noto considerata anche dalla relazione di apertura dell'anno giudiziario della Cassazione, svolta dal Procuratore generale Sgroi. Se la decisione fosse assunta a livello internazionale o almeno comunitario, si avrebbero migliori risultati e non si potrebbe parlare di una peculiarità della legislazione italiana. Tuttavia, non possiamo negare che nel nostro paese già si registra una situazione particolarmente grave, data la presenza più che mai attiva della criminalità organizzata; né possiamo negare che proprio sul fronte economico-finanziario siamo stati gli ultimi ad adottare misure per combattere simili fenomeni.

Non ritengo in ogni caso contraddittoria l'istituzione della banca dati contrale con la norma del decreto che prevede la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli operatori.

Sono, è vero, due approcci di tipo diverso alla lotta al riciclaggio ma non in antitesi. L'iniziativa della segnalazione che noi introduciamo ora è già operante da tempo nella normativa inglese e di recente anche in quella francese ed è stata adottata nella bozza di direttiva comunitaria. Noi concordiamo su tale principio perché forse questa è la strada per evitare in futuro un appesantimento di norme coercitive. Si tratta di sperimentarla, chiedendo la più ampia collaborazione degli operatori interessati.

Anche la stesura dell'articolo, l'individuazione dei titolari dell'obbligo di segnalazione e soprattutto la precisazione che le segnalazioni effettuate ai sensi della legge, salvo i casi di dolo, non costituiscono vio-

lazione del segreto d'ufficio, crediamo possano far superare le più grosse perplessità sollevate soprattutto dagli operatori del credito.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, ricordando un altro punto di incontro con il Governo durante la discussione in Commissione. Mi riferisco all'interpretazione e alle conseguenti direttive di applicazione impartite dal Ministero del tesoro a proposito della norma contenuta nell'articolo 30 della legge n. 55 del 1990 sull'individuazione e relativa registrazione di transazioni effettuate in modo frazionario, il cui importo complessivo superi i 20 milioni.

Tutti abbiamo riconosciuto, Governo incluso, la difficoltà di applicazione della norma, che potrà essere superata probabilmente solo attraverso l'utilizzo appropriato degli strumenti informatici. Resta il fatto che le direttive di applicazione non sono soddisfacenti. Ci sembra perciò positivo che per il momento l'efficacia della norma venga sottoposta a verifica attraverso una relazione che il Governo si è impegnato a presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno.

Mi auguro, signor Presidente, che con le integrazioni ricordate il provvedimento venga approvato dalla Camera nei tempi previsti e che il lavoro al Senato possa svolgersi con la celerità che la scadenza del decreto impone. Si può dire che la materia è stata abbondantemente dibattuta e verificata con tutti i soggetti interessati, mafia esclusa. Ritardare l'attuazione di queste norme potrebbe solo rappresentare un pericoloso segnale negativo. Sappiamo bene che esse impongono obblighi ed oneri, in particolare ad alcune categorie di operatori, in questo momento inevitabili e comunque — voglio ricordarlo — già sperimentati in altri paesi.

Del resto, le iniziative che le organizzazioni sindacali del settore creditizio e finanziario stanno assumendo nelle zone più esposte al fenomeno mafioso e camorristico dimostrano che anche su questo versante c'è una forte attesa. Mi auguro che il Parlamento operi in modo da non deluderla. (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista e del PSI*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il provvedimento al nostro esame arriva con ritardo alla nostra attenzione, dato che la materia in esso contenuta ha segnato per troppi anni in modo negativo le vicende della comunità nazionale.

Noi veniamo da una cultura, quella fra le due guerre, nella quale al *non olet* del denaro si contrapponeva il principio della nominatività obbligatoria dei titoli, stabilito nel 1941; una cultura della personalizzazione della proprietà anche mobiliare, che rispondeva alla necessità che la ricchezza e la disponibilità di risorse personali ottemperassero alla funzione sociale della proprietà, di cui all'articolo 842 del vigente codice civile del 1942.

Sono passati tanti anni ed ora ci troviamo di fronte ad un decreto-legge con il quale finalmente ci si accorge di ciò che si è verificato all'estero ed anche in Italia, ci si rende conto che il denaro «*olet*» e che quindi può essere avvertito anche attraverso il cattivo odore, che non è soltanto quello del movimento terminale, quando il denaro affluisce agli intermediari, ma è anche quello che esso si porta dietro fin dalle origini.

Vi sono problemi complessi, noi non siamo adoratori del mercato, ma riteniamo che esso rappresenti un fatto naturale, corrispondente a determinate regole e leggi. Mi permetto comunque di sottolineare che provvedimenti come quello al nostro esame, di bonifica, sono a tutela di un mercato pulito; altrimenti il mercato sarebbe inquinato nelle sue regole e nelle sue leggi dalle masse di risorse che hanno una determinata concorrenzialità potenziale (è scritto nella relazione: si tratta di cosa ovvia che comunque deve essere sottolineata; sarebbe stato altrettanto ovvio predisporre un provvedimento di questo genere già da diversi anni).

Dicevo che il mercato può essere inquinato da quelle risorse che, per la loro origine, sono avvantaggiate ed hanno una

maggiore potenzialità concorrenziale in quanto si sono formate a costo zero. I proventi derivanti dai delitti, infatti, sono diversi da quelli provenienti dai contratti leciti, stipulati con tutte le garanzie della libera contrattazione tra due soggetti contraenti. Le norme, allora, devono essere predisposte, e il provvedimento in esame costituisce un esperimento che forse ha eccessive bardature ma che presenta i caratteri della necessità e dell'urgenza. Devo anzi rilevare che l'urgenza esisteva già da prima; noi l'abbiamo riconosciuta ed ovviamente la riconosciamo anche adesso, sottolineando che forse si è provveduto con ritardo.

Nel decreto-legge vi è forse qualche macchinosità in più, qualche preoccupazione non dissipata dal provvedimento presentato dal Governo né dal lavoro svolto dalla Commissione. Questa ha ridotto a 15 milioni la cifra che ammontava a 20 milioni, ma noi riteniamo che, con riferimento al problema degli obblighi di identificazione e di registrazione, la creazione obbligatoria e sanzionata penalmente degli archivi sia un passaggio da riconsiderare. L'esperienza, comunque, insegnerà; siamo infatti in un campo nel quale essa dovrà indicare a noi legislatori le strade da battere per eliminare il fenomeno in base al quale risorse impure, anzi «puzzolenti», vanno ad inquinare il giro degli affari, il mercato, le transazioni. Tali risorse, tra l'altro, attraverso le possibilità di inquinamento, stimolano a monte la commissione di delitti.

Mi sarei aspettato che normative di questo genere accompagnassero la famosa legge sugli stupefacenti; noi avanzammo specifiche proposte al riguardo, che però furono accantonate perché si volle approvare la legge così com'era. In realtà, nei suoi gangli vitali, nei suoi momenti di grande distribuzione, il commercio degli stupefacenti presuppone un movimento di denaro impuro, un impiego di risorse impure. Non faccio alcuno sforzo nel ricordare in rapporto a quante indagini, anche da parte della Commissione antimafia, si è intuito (pur se non si è raggiunta la prova penalmente rilevante in senso tecnico-giu-

ridico) che nel mercato degli stupefacenti sono state puntualmente utilizzate risorse tratte dai sequestri di persona, in quanto esso ha funzionato come moltiplicatore.

Questi provvedimenti vanno dunque resi funzionali alla luce dell'esperienza. Vedremo quale sarà il funzionamento degli archivi e come si comporteranno i soggetti residuali. Come ricordava la collega Umidi Sala, vi sono norme che si prestano ad una facile elusione. Forse, attraverso qualche emendamento, sarà opportuno generalizzare un elemento deterrente già previsto in una delle norme: mi riferisco all'identificazione attraverso il codice fiscale. Nel provvedimento al nostro esame tale identificazione è prevista per l'accensione di conti correnti, ma forse bisognerebbe estendere questa previsione ad altri casi. Così come la data di nascita accompagna il cittadino in tutte le sue manifestazioni, anche il codice fiscale dovrebbe essere sempre richiesto per il compimento di tutti gli atti giuridici, soprattutto per quegli atti e per quei negozi che comportino l'impiego o la disposizione di risorse. Già da molto tempo nelle transazioni immobiliari l'identificazione dei soggetti da parte dei notai si estende anche al codice fiscale, ma non basta. Io ritengo che la richiesta della dichiarazione del proprio codice fiscale superi, dal punto di vista del deterrente, la richiesta del nome e del cognome, cioè delle cosiddette generalità complete, perché molte volte ci si può trovare di fronte a persone che, pur manovrando milioni o miliardi non hanno notificato, perché sommerse, le proprie attività al fisco e non si sono quindi munite della partita IVA o del codice fiscale.

Forse, onorevole presidente della Commissione finanze, bisognerebbe abrogare quella piccola norma secondo la quale per il possesso del numero di partita IVA si deve pagare qualcosa allo Stato: il possesso della partita IVA non è un privilegio, è interesse dello Stato che il maggior numero possibile di soggetti sia dotato di tale codice. Si tratta di una di quelle piccole norme aberranti tese a far quadrare i bilanci della maggioranza: allo scopo ser-

vono anche le 100 mila lire pagate per il rinnovo della partita IVA. Mi sembra che sia una norma da abrogare, perché lo Stato ha interesse ad estendere la classificazione nell'anagrafe tributaria al maggior numero possibile di cittadini.

Si tratta dunque di un provvedimento che riveste carattere d'urgenza. Esso contiene forse disposizioni un po' irrealistiche e macchinose e probabilmente può creare qualche turbamento; è meglio però un provvedimento imperfetto, che può essere reso migliore, che niente. All'assoluta mancanza di una regolamentazione in materia si deve la creazione di condizioni deteriori per i cittadini e di condizioni di favore per coloro i quali hanno consumato crimini attinenti al patrimonio, sul cui sfondo vi sono trasferimenti ingenti di risorse e reati comuni, anche associativi, a sfondo patrimoniale.

Io penso che l'esperienza potrà suggerire i miglioramenti da apportare. Ritengo che una parte importante della normativa debba essere confrontata con i meccanismi adottati all'estero, anche perché dalla documentazione annessa al decreto-legge e dalla situazione esistente in altri stati vicini si può desumere che qualche possibilità di evasione è offerta proprio dal mancato coordinamento delle norme vigenti in Italia con quelle vigenti all'estero. Questo è un aspetto molto importante e io credo che il Governo debba impegnarsi al riguardo. È inutile infatti combattere la criminalità se poi le si lascia la possibilità di finanziarsi con risorse prodotte in Italia o prodotte all'estero e poi trasferite impunemente nel nostro paese.

Per queste ragioni noi guardiamo con interesse al provvedimento e ci impegneremo ad apportare i necessari miglioramenti attraverso eventuali emendamenti che potranno essere presentati in questa sede (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piro.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Intendo anzitutto ringraziare il Governo ed il colleghi Valensise ed Umidi Sala, intervenuti nella discussione, i quali hanno dimostrato ampiamente di conoscere i dati della relazione scritta, che è stato possibile presentare all'Assemblea grazie alla solerzia degli uffici della Camera che sono stati in grado di far stampare non solo le correzioni apportate al testo del decreto-legge licenziato dalla Commissione nella notte di giovedì, ma anche la relazione, i cui contenuti sono stati al centro degli interventi.

Il Governo è chiamato a dare alcune risposte. La prima è quella relativa alla banca dati centralizzata. Noi abbiamo posto la questione in modo aperto e la collega Umidi Sala, vicepresidente della Commissione finanze, ha espresso una opinione che, su questo punto, è condivisa dal relatore, il quale si è permesso di richiamare nella relazione scritta la circostanza della utilità dei dati che si assumono rispetto alla possibilità di incrociarli.

Il secondo punto è quello relativo alla questione — sulla quale il Governo è chiamato a fornire una risposta — che io ho sollevato nella relazione scritta, ma non nel breve intervento orale, e che invece la collega Umidi Sala ha, con grande correttezza, richiamato. Mi riferisco all'utilizzabilità a fini fiscali dei dati che vengono reperiti nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame.

Al riguardo è necessario che il Governo esprima la sua opinione, perché il relatore ribadisce di essersi opposto alla soppressione di quel comma, confortato in questo dal ministro Formica che era presente in Commissione in quel momento. I colleghi del gruppo comunista-PDS hanno suggerito la soppressione di tale comma sulla base dell'utilizzabilità di tali dati.

A parere del relatore la utilizzabilità è possibile «in caso di violazione della legge» — così recitava la norma del Governo — e non soltanto in caso di violazione della presente legge, comprendendo quindi anche la legge tributaria. È del tutto chiaro pertanto che l'utilizzabilità non va generalizzata, perché altrimenti con il provvedi-

mento che intende lottare contro il riciclaggio del «denaro sporco» potrebbe determinarsi una estensione generalizzata dei sistemi di controllo ai quali bisogna invece lentamente e gradualmente abituare innanzi tutto il nostro sistema di accertamento e poi — perché non dirlo? — anche i risparmiatori italiani.

Vi è un problema di gradualità perché io penso che il disporre l'immediata utilizzabilità a fini fiscali dei dati raccolti con altre motivazioni potrebbe paradossalmente funzionare da incentivo all'elusione di talune norme della legge, mentre noi andiamo gradualmente verso una trasparenza che le forze di progresso in questo paese hanno sempre cercato di portare avanti. Dove non si riesce in Italia, viene in aiuto, per fortuna, la Comunità europea e quindi il fatto che si richieda sempre il codice fiscale non è più considerato una bestemmia, mentre fino a qualche tempo fa si riteneva si trattasse di una pericolosa azione sovversiva.

Quello che bisogna evitare è, invece, che si utilizzi ogni dato che si richiede per la ricostruzione — usiamo questo termine — della «carriera fiscale» di un contribuente.

Insisto perché altrimenti si potrebbero incentivare forme di sottrazione del controllo.

La collega Umidi Sala, vicepresidente della Commissione finanze, ha poc'anzi ricordato quanto sostenuto dal relatore, e cioè che la norma del Governo garantisce che in presenza della violazione della legge, e quindi anche delle leggi tributarie, la posizione del contribuente possa essere ricostruita anche attraverso l'utilizzo dei dati, facendo un passo in avanti difficile nel rapporto fra garanzie ed efficacia.

Il Governo è di questa opinione? In caso negativo, infatti, la lettura della soppressione risulterebbe paradossale, perché la pura e semplice sua non utilizzabilità ai fini fiscali renderebbe la norma stessa — che alcuni colleghi volevano rendere più forte — assolutamente più debole. Infatti, essendo state soppresse queste tre righe, ci troviamo adesso nella paradossale situazione che neanche quando un evasore fi-

scale è stato riconosciuto è possibile recuperare i dati relativi.

Il sottoscritto, che da questo punto di vista (mi sia permesso di fare dell'ironia) appartiene ai riformisti, si accontenta molto di quanto propone il Governo, che consente di non avere un impatto sulla generalità dei contribuenti e di ricostruire i dati di una banca dati sul fenomeno delle evasioni. In questo modo avremo delle prove che sono da considerare veri e propri deterrenti nei confronti del fenomeno dell'evasione, e ciò proprio sulla base dei principi qui richiamati dall'onorevole Valensise.

Sono molto lieto di aver potuto ascoltare un collega che stimo molto, forse perché ha le mie stesse origini regionali. Quella in cui sono nato è una regione che è particolarmente colpita (lo è stata anche quest'oggi) da fenomeni che dimostrano che lì non c'è il diritto alla vita. Ciò si è verificato proprio oggi a San Luca, un paese che a me piace ricordare perché è quello di Corrado Alvaro.

Oggi, i problemi del riciclaggio dei proventi hanno senso in quanto le «lavanderie» stanno laddove c'è la ricchezza. Ho già avuto modo di ringraziare il ministro dell'interno, al quale do atto della sua presenza in questa seduta, per essere giunto a Bologna poche ore dopo l'uccisione di tre giovani carabinieri del centro-sud dell'Italia, venuti a morire a Bologna in circostanze tuttora da chiarire, ma che — ne sono certo — saranno chiarite. Ebbene, il ministro dell'interno in quell'occasione disse che le vespe accorrono dove c'è il miele.

Ho constatato che c'è stata una grande discussione sul fatto che per la prima volta siano stati pubblicati in un atto parlamentare tutti i dati di cui si dispone, non solo quelli concernenti la legislazione degli altri paesi (il che dimostra che la nostra si pone allo stesso livello delle altre nazioni), ma anche quelli relativi all'estensione di un fenomeno non normato finora. Tale assenza di regole consentiva di rendere assolutamente inutile lo sforzo che magistrati, carabinieri, guardie di finanza e polizia facevano, in quanto nel frattempo

si riusciva a far diventare legale il denaro che aveva origine illegale.

Qui la questione non è di natura filosofica. Altri in passato hanno detto che dietro ogni capitale c'è un delitto; ma questo ci riporta alle discussioni settecentesche o ottocentesche. Noi qui dobbiamo discutere del fatto che per prendere i pesci che nuotano nell'acqua sporca bisogna anzitutto togliere l'acqua. Occorre cioè eliminare quel meccanismo, oserei dire di trama solidale, che può legare la microcriminalità alla macrocriminalità. E occorre far questo sapendo che in alcuni casi ci possono essere cittadini che, inconsapevoli, si prestano a fenomeni di riciclaggio. Esiste una società finanziaria che offre rendimenti pari al doppio di quelli dei titoli di Stato e presta il denaro ad un tasso inferiore a quello del tasso di sconto. In questo caso può essere conveniente, per chi ha bisogno di credito o anche per un risparmiatore, affidare i quattrini a chi garantisce, quando si ha bisogno di denaro, che si pagherà la metà di quanto chiede una banca, oppure, quando si vogliono investire i propri risparmi, rendimenti pari al doppio di quelli normalmente assicurati dal mercato finanziario. Il tutto, per altro, con una precisione pari a quella del lotto clandestino, senza commissioni di entrata.

La situazione dunque è particolarmente delicata e da essa discende la necessità di normare le società finanziarie nelle quali, per l'appunto, c'è tanto di iniziativa sana, determinata dal *gap* esistente in Italia fra i tassi attivi e quelli passivi di ogni istituto di credito. Si tratta di costi di inefficienza, e quindi è stato possibile ad operatori economici intelligenti avviarsi lungo questa strada; però non c'è dubbio che lungo questa strada, proprio perché non regolamentata, hanno potuto più che altrove allocarsi nicchie di malavita organizzata.

A questo proposito, collega Valensise, la discussione si farebbe molto lunga, perché nel nostro paese ormai l'idea che il danaro non abbia colore è stata ampiamente contrastata dalla collega Umidi Sala, che ha parlato di denaro nero e di denaro grigio; che esso non abbia odore è vecchia que-

stione, che lei con sapienza ha giustamente richiamato. E devo dire che, allo stato degli atti, è assolutamente necessario muoversi sui grandi mercati, perché se ci si muove solo su quello nazionale sarà difficile non solo ricostruire l'odore, non solo ricostruire il sapore, ma addirittura — oserei dire — riconoscere la provenienza del denaro.

Per queste ragioni è necessario adeguare i nostri strumenti di intelligenza rispetto a quelli messi in campo dall'avversario. E non è facile. Ed è anche rischioso perché spesso, quando si vanno a toccare i punti deboli della catena — che sono poi i punti deboli della nostra legislazione — ci si può anche sentir dire: «Tu stai mettendo in discussione le regole di un mercato finanziario».

Vorrei ripetere qui con chiarezza quanto mi sono permesso di affermare nella relazione scritta: c'è il rischio che si vada verso strumenti di concorrenza al ribasso delle regole. Se a livello internazionale si afferma la legge che chi ha meno regole attrae più denaro, il rischio si fa grosso. Faccio osservare che «estero su estero» non lo controlla nessuno. Infatti, se oggi ordini un titolo, magari della nostra Borsa valori, ma lo chiami da Monte Carlo anziché da una città italiana e li riscuoti i dividendi, non ti trova nessuno.

Questa è la ragione per la quale sarebbe importante che sul terreno della banca dati scendesse la Comunità europea. Perché ciò sia possibile, è necessario che il Governo italiano riconosca anche di avere più problemi di altri governi, frutto di culture diverse. Infatti secondo determinate culture (basti pensare a Calvino) chi ha denaro è stato benedetto dal Signore. E non sono tutte culture giuste, perché allora chi non ha denaro ed è povero addirittura rischia di essere stato maledetto dal Signore. Su questa seconda evenienza non sono d'accordo e anche sulla prima ho qualche dubbio.

Da noi però vale spesso un'altra regola, per la quale il denaro è la coda del diavolo. Questo non mi piace neppure, perché partendo da questa concezione si è arrivati a criminalizzazioni di fenomeni, quali quelli

finanziari, che ignorano che proprio sulla finanza si disegnano geometrie, invenzioni, innovazioni che sono tipiche del lavoro intellettuale più avanzato e più moderno; e che un paese senza una grande finanza non ha una grande società. Il giorno in cui ci ricorderemo di quali fossero le virtù dell'Italia del rinascimento le individueremo innanzitutto nel fatto che in quel periodo l'Italia era la prima in Europa nel mondo della finanza.

Occorre però darsi delle regole. Le regole dell'identificazione sono utili a condizione che ci sia poi un «luogo dei punti» nel quale ogni persona perbene possa anche contrastare l'eventuale utilizzo distorto delle banche dati nei suoi confronti.

Ognuno di noi ha qualche vezzo: personalmente io vado in giro con il codice fiscale e la dichiarazione dei redditi stampati sul biglietto da visita. Lo fanno in altre società, e mi pare un modo abbastanza poco dispendioso di farsi pubblicità, lo dico con molta franchezza.

Sarebbe importante che il Parlamento ricevesse dal Governo le seguenti fondamentali delucidazioni: ritiene il Governo necessario predisporre la banca dati? Ritiene esso necessario ripristinare quella certa norma soppressa in Commissione, con il significato che le viene attribuito dal relatore, chiarendo dunque tale punto? Reputa esso che con questo ulteriore passo avanti si rafforzi la nostra posizione internazionale, in base alle presenze che il ministro delle finanze ha portato in Ecofin a livello di gruppi finanziari internazionali ed in base agli accordi stretti recentemente dal ministro Scotti con il sistema inglese, che prevede alcuni principi — giustamente richiamati dalla collega Umidi Sala — che sono stati recepiti dalla Francia e che si tratta di far recepire anche ai nostri amici signori del marco?

Ci rendiamo conto di quali siano le difficoltà da affrontare in questo momento e di come esse siano serie. Il nostro paese non deve adottare regole che assumano quasi il sapore di una penalizzazione. È il nostro paese, in effetti, ad essere penalizzato per l'esistenza di una criminalità organizzata che moltiplica centri di interesse

e di attrazione nei confronti di persone che a volte sono inconsapevolmente vittime del tranello.

Consiglio di andare avanti lungo questa strada con tutta la gradualità necessaria, e mi permetto di chiedere ai colleghi delle opposizioni intervenuti nel corso della discussione generale di comprendere tale esigenza di gradualità. So bene che è semplice dire che occorre voltare pagina e passare subito dalla cultura della totale opacità a quella immediata della totale trasparenza. A me interessa fare un passo in avanti, magari piccolo, purché nella direzione giusta (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il Governo esprime apprezzamento alla Camera che si avvia ad approvare, credo all'unanimità, un provvedimento fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata.

Il Governo ha emanato tre decreti-legge, ora all'esame della Camera per la conversione: quello relativo alla lotta alla criminalità organizzata, che contiene ulteriori modifiche migliorative della legge Rognoni-La Torre, già modificata, come i colleghi ricordano, con la legge n. 55 del marzo 1990; quello concernente il reato di sequestro di persona e la tutela delle persone che collaborano con la giustizia; infine quello in esame, relativo al fenomeno del riciclaggio.

Sono lieto di pronunciare questa breve replica, formulando qualche rapida considerazione, alla presenza autorevole del ministro Scotti, che con particolare tenacia ha voluto l'emanazione di questo provvedimento.

Ricordo che nel mese di dicembre, allorché l'Italia esercitava la presidenza della Comunità europea, il «gruppo Trevi» ha formulato un documento che sottolineava l'opportunità di disciplinare in modo incisivo ed organico le misure atte ad impedire il riciclaggio di denaro.

Da tempo il Governo aveva posto attenzione al fenomeno del riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, che ha assunto, soprattutto per il traffico di sostanze stupefacenti, dimensioni sempre più allarmanti, destando forti preoccupazioni per gli effetti pericolosi che può determinare sulle attività economiche, e specificamente sul mercato finanziario.

Desidero altresì rilevare che era già stato presentato un disegno di legge in materia, licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera alla fine del mese di novembre dello scorso anno.

Devo ricordare che già il CAFI (Comitato internazionale di azione finanziaria) aveva sottolineato soprattutto l'opportunità di disciplinare in modo più organico le transazioni in denaro, perché conveniva che i trasferimenti in denaro contante rappresentano l'anello debole della catena che collega il commercio illecito di sostanze stupefacenti con l'investimento dei proventi in attività finanziarie ed economiche legittime.

Il Governo deve poi ringraziare il presidente Piro per la relazione svolta in aula e in Commissione finanze, nonché i colleghi intervenuti in Commissione: la collega Umidi Sala, l'onorevole Bellocchio, l'onorevole Visco e l'onorevole Valensise, che ha espresso apprezzamento sul testo al nostro esame. Questo dovrà essere integrato, come sostiene l'onorevole Piro, anche nel titolo; abbiamo infatti disciplinato — l'emendamento è di iniziativa del Governo, ma vi è stata una sollecitazione dei gruppi parlamentari — l'esercizio dell'attività finanziaria. Riteniamo che la debolezza della disciplina che attualmente regola l'esercizio dell'attività finanziaria costituisca un tramite utile per la criminalità organizzata per l'investimento del denaro proveniente da attività illecite.

Il relatore ha posto al Governo alcune questioni. Anche confortato dall'autorevole ministro dell'interno, devo dire che su tali questioni il Ministero dell'interno è estremamente aperto e particolarmente sensibile. Il nostro dicastero è interessato a colpire la criminalità organizzata quando questa si manifesta nei gangli dell'attività

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

economica e del mercato finanziario. È chiaro, infatti, che se si riesce a recidere questo collegamento si assesta un colpo che ci auguriamo mortale alla criminalità organizzata.

Per quanto concerne il problema della banca dati, il Governo deve prendere atto delle osservazioni svolte dal collega Sacconi in Commissione finanze. Il collega Sacconi, intervenendo su un problema al quale il Governo presta particolare attenzione, ha detto che secondo il Ministero del tesoro vi sarebbero nel caso di specie alcune difficoltà di carattere interpretativo e normativo. Chiedendo che si prenda atto della nostra apertura su tale problema, pregherei i colleghi di permettere una verifica con il Ministero del tesoro per giungere ad un chiarimento, anche per correttezza nei confronti del Parlamento.

Per quanto concerne l'aspetto più tipicamente fiscale, che era stato sottoposto all'attenzione della Commissione finanze alla presenza del ministro delle finanze Formica, ritengo le considerazioni svolte dal presidente Piro in quest'aula particolarmente persuasive. Mi auguro pertanto che il Governo effettui una riflessione collegiale per pervenire ad una soluzione che soddisfi il Parlamento ed incida in modo determinante sull'attività criminale, che opera impiegando i proventi derivanti in genere dall'attività criminale, in particolare dal traffico di sostanze stupefacenti.

Il Governo confida che questo provvedimento, nel testo opportunamente perfezionato dalla Commissione finanze, possa essere rapidamente approvato dalla Camera dei deputati e convertito nei termini dal Senato della Repubblica, così come confida che altri due importanti e decisivi provvedimenti contro la criminalità organizzata ed i sequestri di persona e per la tutela delle persone che collaborano con la giustizia vengano rapidamente approvati dal Parlamento.

In questa maniera verrà in qualche modo completato il quadro normativo che consentirà al Governo di incidere in una

materia così delicata, sulla quale si manifesta una particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 12 febbraio 1991, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del documento:*

Relazione della Giunta delle elezioni sulla verifica dei poteri per il collegio XXII (Napoli-Caserta) (doc. III, n. 4).

— *Relatori: Trantino, per la maggioranza, Forleo, Salvoldi, di minoranza.*

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALESTRACCI: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D).

(*Rinviata dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*).

— *Relatori: Labriola, per la maggioranza, Pazzaglia, di minoranza.*

**La seduta termina alle 19,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 21.*

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

---

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'11 febbraio 1991.**

D'Aquino, De Carolis, Gunnella, Tremaglia, Zamberletti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 febbraio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SERVELLO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forniture effettuate dall'Italia al governo dell'Iraq e sulla efficienza dei controlli ministeriali nella concessione delle licenze» (5442);

TESTA ENRICO: «Istituzione di un'anagrafe generale delle sostanze inquinanti con obbligo dell'autodenuncia e definizione del sistema di accesso alle informazioni in essa contenute. Istituzione dell'imposta ecologica» (5443).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*Dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per i problemi delle aree urbane:*

«Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92"» (5444).

Sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 8 febbraio 1991 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2033-2051-B — Senatori FORTE e MARNIGA; GUZZETTI ed altri: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina» (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato, modificata dalla VII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5124-B).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge  
e Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*Alla I Commissione (Affari costituzionali):*

MIGLIASSO ed altri: «Interpretazione autentica della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine al trasferimento delle competenze assistenziali dalle province ai comuni e norme relative agli interventi per gestanti, madri e minori (5327) (*con parere della V, della XI e della XII Commissione*)»;

*Alla II Commissione (Giustizia):*

TASSI: «Nuove norme per la risoluzione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

dello stato di crisi della giustizia in Italia» (5355) (con parere della I Commissione);

*Alla VII Commissione (Cultura):*

CASINI PIER FERDINANDO ed altri: «Provvedimenti in favore del cinema» (5261) (con parere della I, della II, della III, della V, della X e della XI Commissione nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

*Alla VIII Commissione (Ambiente):*

SANESE ed altri: «Modifiche e rifinanziamento della legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorità per l'Adriatico» (5325) (con parere della I, della III, della V, della XI e della XII Commissione);

*Alla XIII Commissione (Agricoltura):*

SCALIA ed altri: «Nuove norme sui delitti civili» (5328) (con parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 3 dicembre 1990 copia della sentenza n. 529 depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";

«l'illegittimità costituzionale:

a) dell'articolo 127, comma 10, del codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";

b) dell'articolo 666, comma 9, del co-

dice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola"». (doc. VII, n. 1050).

E con lettera 5 dicembre 1990 copia delle sentenze nn. 534 e 535, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente» (doc. VII, n. 1053);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nell'Accademia di belle arti» (doc. VII, n. 1054).

E con lettera 14 dicembre 1990 copia della sentenza n. 538, con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 100, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex

articolo 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo» (doc. VII, n. 1057).

E con lettera in data 19 dicembre 1990 copia delle sentenze nn. 543, 544, 545 e 547, con le quali la Corte ha dichiarato:

«la illegittimità costituzionale del penultimo comma dell'articolo 22, Allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantegli e da esso richiesto — con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo — "per esigenze di servizio" anziché "per eccezionali, motivate esigenze di servizio"» (doc. VII, n. 1059);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico» (doc. VII, n. 1060);

«l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e Trento, dell'articolo 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico

previsto dal comma primo dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso articolo 1, secondo comma, della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva» (doc. VII, n. 1061);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.)» (doc. VII, n. 1062).

E con lettera in data 28 dicembre 1990 copia delle sentenze nn. 577, 579, 594 e 595, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui ammette la caccia a specie animali — martora, tasso, faina e marmotta — non comprese nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia)» (doc. VII, n. 1069);

«la illegittimità costituzionale dell'articolo 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) — più esattamente, articolo 59, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), nel

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

testo sostituito dall'articolo 12, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 — nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio» (doc. VII, n. 1071);

«a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46, settimo comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), nella parte in cui prevede che, a tutti gli atti dei Comuni che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione, si applicano gli ultimi tre commi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come modificato ai sensi della presente legge;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46, quarto comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari)» (doc. VII, n. 1080);

«l'illegittimità costituzionale degli articoli 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria» (doc. VII, n. 1081).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 28 novembre 1990 le sentenze nn. 525 e 526, con le quali la Corte ha dichiarato:

«che spetta allo Stato nominare il vicepresidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2146 del 7 marzo 1990» (doc. VII, n. 1048);

«non fondata, nei sensi di cui in motiva-

zione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 ("Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi")» (doc. VII, n. 1049).

Il 3 dicembre 1990 copia delle sentenze nn. 530 e 531:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 1138, relativa ai giovani di cui alla legge 1<sup>o</sup> giugno 1977, n. 285)» (doc. VII, n. 1051);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 4 e 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1990, n. 29 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi")» (doc. VII, n. 1052).

Il 5 dicembre 1990 copia delle sentenze nn. 536 e 537:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi")» (doc. VII, n. 1055);

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)» (doc. VII, n. 1056).

Il 14 dicembre 1990 copia della sentenza n. 539:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, del disegno di legge recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990» (doc. VII, n. 1058).

Il 19 dicembre 1990 copia delle sentenze nn. 548, 549, 550 e 551:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con legge 30 marzo 1987, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale)» (doc. VII, n. 1063);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'articolo 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), per la parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi giudizi di idoneità, sia gli assistenti volontari che i titolari di contratto diversi da coloro, presso la facoltà di medicina e chirurgia, che — fermo ogni altro requisito di legge — abbiano svolto attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con le ordinanze in epigrafe» (doc. VII, n. 1064);

«che non spetta allo Stato demandare al centro interregionale di riferimento del nord Italia Transplant i compiti di coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato nei centri del nord e del centro Italia autorizzati all'espletamento di tali attività e, conseguentemente, annulla, per la parte riferita, il decreto del Ministro della sanità 3 aprile 1990 (Coordinamento delle attività di prelievo e di trapianto di fegato in Italia)» (doc. VII, n. 1065);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), per la parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali che siano anche liberi docenti confermati» (doc. VII, n. 1066).

Il 28 dicembre 1990 copia delle sentenze nn. 559, 573, 578, 580, 583, 584, 585, 586, 587, 590 e 593:

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 401 del codice di procedura penale» (doc. VII, n. 1067);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga dei taluni termini) convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638» (doc. VII, n. 1068);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 37, lett. n), della legge regionale della Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio), come modificato dall'art. 28 della legge regionale della Lombardia del 16 agosto 1988, n. 41» (doc. VII, n. 1070);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 459, comma terzo, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., 5 della legge 11 aprile 1990, n. 73, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

blica 12 aprile 1990, n. 75» (doc. VII, n. 1072);

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2652 n. 5 e 2654 del codice civile» (doc. VII, n. 1073);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 327, primo comma, codice di procedura civile, in relazione all'articolo 430 dello stesso codice» (doc. VII, n. 1074),

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1224 cod. civ., 429, terzo comma codice procedura civile e 150 disposizioni di attuazione del codice procedura civile» (doc. VII, n. 1075);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, sedicesimo comma (diventato quindicesimo in seguito alla soppressione del nono comma del medesimo articolo operata in sede di conversione), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 ("Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati"), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389» (doc. VII, n. 1076);

«non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 64 del regio-decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario)» (doc. VII, n. 1077);

«che spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni dettate dall'articolo 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate), convertito in legge 18 marzo 1977, n. 63» (doc. VII, n. 1078);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 560, primo comma, e 517 del codice di procedura penale» (doc. VII, n. 1079).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, nn. 1064 e 1066), alla II (doc. VII, nn. 1050, 1053, 1057, 1067, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077 e 1079), alla VI (doc. VII, n. 1081), alla IX (doc. VII, n. 1063), alla XI (doc. VII, nn. 1049, 1051, 1054, 1055, 1056, 1059, 1060, 1062, 1068 e 1076), alla XII (doc. VII, n. 1065), alla XIII (doc. VII, n. 1052), alla I e alla II (doc. VII, n. 1071), alla I e alla IV (doc. VII, n. 1061), alla I e alla VI (doc. VII, n. 1048), alla I e alla VIII (doc. VII, n. 1080), alla I e alla X (doc. VII, n. 1078), alla I e alla XI (doc. VII, n. 1058), alla I e alla XIII (doc. VII, nn. 1069 e 1070).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Associazione italiana della Croce Rossa per gli esercizi dal 1984 al 1988 (doc. XV, n. 175).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione di documenti da Consigli regionali.**

Dal 14 gennaio al 7 febbraio 1991 sono pervenuti i seguenti documenti:

*dal Consiglio regionale della Basilicata:*

Ordine del giorno sul trattamento pensionistico ed assistenziale dei lavoratori italiani all'estero.

*dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna:*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

Ordine del giorno contestuale alla «Approvazione dell'intesa programmatica del 'Programma 1989-1991 per la tutela ambientale', di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 305/1989».

Risoluzione nella commemorazione dei tre giovani carabinieri uccisi a Bologna il 4 gennaio 1991.

Risoluzione in ordine alla crisi nel Golfo Persico.

*dal Consiglio regionale della Liguria:*

Ordine del giorno relativo al decreto-legge n. 324/90 per la parte che comporta variazioni alla legislazione penitenziaria del 1975 e sue successive modifiche.

*dal Consiglio regionale della Lombardia:*

Mozione concernente l'impegno della Giunta regionale a farsi portavoce presso il Parlamento ed il Governo delle conseguenze negative sulle condizioni di vita dei detenuti che avrebbe la modifica alla legge Gozzini.

Mozione concernente l'invito al Senato della Repubblica ad approvare l'articolo 8 del disegno di legge n. 4227 che conferma il ruolo primario delle regioni nei confronti degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Ordine del giorno concernente la politica industriale ed occupazionale nel settore della termo-elettromeccanica a livello regionale e nazionale per difenderne e rilanciarne il ruolo strategico, respingendo ulteriori ridimensionamenti del settore.

*dal Consiglio regionale del Piemonte:*

Ordine del giorno relativo all'applicazione della legge Gozzini.

Ordine del giorno relativo alla grave crisi del Golfo Persico.

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e

sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

#### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministro dell'interno, con lettere in data 4 febbraio 1991, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Villadose (Rovigo), Martinsicuro (Teramo), Casorate Sempione (Varese), Origgio (Varese).

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 gennaio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni del ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 4 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, una relazione sulle implicazioni finanziarie derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei

dirigenti statali cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1979 (doc. XCI, n. 5).

Il ministro del tesoro, con lettera in data 4 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985 n. 428, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1990 dal Consiglio degli esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento, istituito presso la direzione generale del tesoro (Doc. IC, n. 2).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di una risoluzione,  
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1991

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma